

N. R.G. 4434/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione
dei cittadini dell'Unione europea

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Emanuela Romano	Presidente
dott.ssa Virgilio Dante Bernardi	Giudice
dott.ssa Valeria Isabella Valenzi	Giudice rel.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.4.2018, fissata ai sensi dell'art. 35-bis, comma 11, del D.lgs 25/2008, ha pronunciato il seguente ha pronunciato il seguente

DECRETO.

nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 4434/2017 promossa ai sensi dell'art. 35-bis D. Lgs. n. 25/2008 da:

, nata in Costa D'Avorio, il
rappresentata e difesa dall'Avv. MOSCA MASSIMO (pec:
massimo.mosca@avvocaticatanzaro.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio sito in VIA PANORAMICA 7 SOVERATO, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO E COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE

- resistente -

nonché con l'intervento del **Pubblico Ministero**,

avverso il provvedimento di diniego pronunciato dalla Commissione Territoriale di Crotone CZ0003378 del 12.7.2017

Con ricorso depositato il 21/09/2017 , cittadina della Costa D'Avorio, ha impugnato il provvedimento emesso il 12.7.2017 e notificato il 9.8.2017 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone le ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, in via subordinata la protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata la protezione umanitaria, ed in via residuale il diritto di asilo ex art. 10, comma 3, Cost, previo annullamento del provvedimento impugnato.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La Procura ha parimenti concluso per il rigetto del ricorso.



Sull'illegittimità del provvedimento impugnato

Preliminarmente, devono rigettarsi le eccezioni sollevate da parte ricorrente in relazione alla legittimità del provvedimento impugnato in quanto il presente giudizio non ha ad oggetto "l'atto" ovvero la legittimità del provvedimento amministrativo, bensì il "rapporto", ossia la spettanza del bene della vita richiesto dal ricorrente e quindi il diritto alla protezione internazionale nelle sue diverse forme. Pertanto, l'invalidità del provvedimento, derivante dall'inosservanza delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo, **non assume un'autonoma rilevanza**, non essendo il giudice chiamato a pronunciarsi specificamente sulla stessa, ma in ordine al merito dell'istanza, **poiché il presente giudizio ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata e deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo** (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26480 del 09/12/2011; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18632 del 03/09/2014; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7385 del 22/03/2017). Sicché assumono rilevanza solo le eventuali conseguenze della nullità del provvedimento impugnato sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa, circostanza questa non ravvisabile nel caso di specie, laddove il ricorrente ha solo genericamente lamentato l'illegittimità del provvedimento, senza indicare in modo specifico il un "vulnus" all'esercizio del diritto di difesa. Le relative eccezioni non meritano quindi accoglimento.

Sulla mancata traduzione degli atti

In tema di protezione internazionale, l'obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dall'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l'omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un "vulnus" all'esercizio del diritto di difesa ed in particolare, qualora deduca la mancata comprensione delle allegazioni rese in interrogatorio, deve precisare quale reale versione sarebbe stata offerta e quale rilievo avrebbe avuto (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11871 del 27/05/2014). Peraltro, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, la comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente *o, se non sia possibile*, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l'indicazione di preferenza). La potenziale nullità che deriva dalla mancata traduzione, come altri vizi di illegittimità del provvedimento impugnato, non esonera comunque il giudice adito dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, atteso che l'oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata. Pertanto, come gli altri vizi, anche l'omessa traduzione non assume autonoma rilevanza, in quanto il riesame nel merito della vicenda personale del richiedente è idoneo a superare anche eventuali vizi di traduzione.

La relativa eccezione non può pertanto essere accolta.

Tanto premesso, nel merito, si osserva quanto segue.

Sullo status di rifugiato



Orbene, sul piano normativo, l'art 2 del dlgs 251/2007, definisce «rifugiato» il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10.

Ai sensi del successivo art. 5 i responsabili della persecuzione o del danno grave sono: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Il successivo art. 7 stabilisce poi che gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Gli atti di persecuzione così definiti possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Quanto ai criteri di valutazione della domanda del ricorrente l'art 3, comma 3 del dlgs 251/2007, stabilisce che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

La S.C. di Cassazione con ordinanza del 4 aprile 2013 nr. 8282, ha ulteriormente specificato, in relazione alla valutazione della credibilità del racconto, che “Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati



sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.”

Il caso di specie

Parte ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale ha dichiarato di provenire da Sikensi; di essere stata cresciuta dagli zii paterni dopo la morte del padre; di aver lasciato il paese in quanto costretta a subire, contro la sua volontà, la mutilazione genitale, praticata con la forza da sei donne all'età di 19 anni; di non aver denunciato il fatto per paura di essere rinnegata dalla famiglia; di esser stata mandata dagli zii, una volta guarita, da una zia in Burkina Faso per completare gli studi; che però in realtà veniva promessa in sposa ad un uomo di 65 anni, che effettivamente sposava, ma con il quale si rifiutava di avere rapporti sessuali; che il marito la maltrattava, la picchiava, la costringeva a svolgere lavori pesanti in campagna; che un giorno, con la scusa di non sentirsi bene, riusciva ad evitare i lavori in campagna e, con l'aiuto di un uomo impietosito dalla sua situazione e conosciuto qualche giorno prima, riusciva a raggiungere la zia a Ouagadougou, dove rimaneva un mese; che la zia, per non avere problemi con i fratelli, le dava dei soldi per tornare dal marito; che con quei soldi lasciava il paese e andava in Italia; di non avere alcuna intenzione di tornare dal marito; di essere stata rinnegata dalla sua famiglia e di temere i riti della magia nera in caso di rimpatrio.

Il giudizio della Commissione Territoriale

La Commissione ha rigettato la domanda, ritenendo *“mancanti del livello di dettaglio richiesto ed anche di credibilità e coerenza interna in merito alla fuga dal paese in ragione dell'infibulazione alla quale avrebbe dovuto essere costretta per volere della famiglia di origine, nello specifico si rileva che la richiedente: fornisce dichiarazioni sommarie rispetto alla decisione assunta dai suoi familiari in merito al matrimonio con un uomo di 65 anni ed anche circa il giorno in cui il matrimonio sarebbe avvenuto; non è in grado, nonostante specifiche richieste in merito, di riferire, se non in maniera superficiale, circa i sentimenti e le emozioni provate in quei momenti; descrive in maniera superficiale l'uomo al quale viene data in moglie e con il quale dice di non aver consumato il matrimonio; Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Côte d'Ivoire: The practice of excision among the Malinke, including the frequency and age at which the excision is practiced; whether it is customary for a young woman to be excised before marrying; legislation on excision; the possibility of refusing excision and the consequences of such refusal; recourse available (2014-2016), 24 March 2016, CIV105478.FE, available at: <http://www.refworld.org/docid/585a85fcd.html>; riferisce in maniera laconica, ripetitiva ed impersonale dei fatti accaduti sia il giorno della sua mutilazione che del suo matrimonio”*.

L'audizione giudiziale della richiedente

Sentita davanti al GI, la richiedente ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese davanti alla Commissione, precisando che il marito si chiama Ouedrogo Seydou e che il villaggio in cui vivevano in Burkina Faso si chiama Sadin. Ha inoltre aggiunto che: *“in Libia sono stata in prigione, poi un uomo ha avuto pietà e si è offerto di pagare le somme che servivano per il viaggio in Italia. non so quanto ha pagato; i soldi di mia zia erano già finiti quando sono arrivata in Libia. Ero già partita con un barca dalla Libia, poi c'è stato un incidente e sono*



morte tante persone, è intervenuta la marina libica e sono stata arrestata. Non ricordo quando è successo, faceva caldo, era il 2017. Avevo scritto una data ma non ho con me l'appunto. Ricordo che i marinai libici avevano la camicia a maniche lunghe. Il primo viaggio è stato fatto da un'organizzazione che dalla Nigeria aveva persone che facevano il viaggio nel deserto cambiando la guida ad ogni tappa e si occupavano della traversata in mare fino all'Italia 400.000 Sefa (FCF)”

La valutazione del Collegio

Ebbene, la ricorrente ha prodotto certificazione medica dell'11.10.2017 proveniente da una struttura pubblica (ASP di Catanzaro) che conferma l'avvenuta escissione. Tale dato, decisivo ai fini del presente giudizio, corrobora il racconto della richiedente quanto alla persecuzione subita nello stato di origine. Inutile ricordare che in Costa D'avorio la pratica dell'escissione è molto diffusa, come risulta dai report più recenti (*Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Côte d'Ivoire: Les mutilations génitales féminines, 21 February 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/59bbbb6c4.html>*) e che, sebbene la stessa costituisca reato punibile fino a cinque anni di reclusione, non viene adeguatamente contrastata dallo Stato (la prima condanna è stata emessa 14 anni dopo la promulgazione della legge e, in generale, i casi di condanna sono molto rari e con pene minime). Né v'è da dimostrare che la mutilazione genitale femminile (MGF) costituisca una grave violazione dei diritti umani. La gravità di tale forma di violenza è stata infatti adeguatamente descritta dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (Female Genital Mutilation, Trends, Department of Gender, Women and Health Report of a WHO Technical Consultation Geneva, 15-17 October 1997) e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (nota orientativa sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile, Ginevra Maggio 2009). Più nello specifico l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) considera la FGM una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, e costituisce persecuzione (*UNHCR, Guidelines on International Protection No. 1: Gender-related persecution within the context of Article 1° of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 7 maggio 2002, (HCR/GIP/02/01), disponibile su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html>*). Il riconoscimento della FGM come forma di persecuzione è sostenuto, in prima istanza, dagli sviluppi dei diritti umani a livello internazionale e regionale. Tutte le forme di FGM violano una serie di diritti umani delle ragazze e delle donne, tra cui il diritto alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza fisica e mentale, ai più alti possibili standard sanitari, e, nei casi più estremi, al diritto alla vita. La FGM inoltre costituisce tortura e trattamento crudele, inumano o degradante, come affermato dalla giurisprudenza internazionale e dalla dottrina giuridica, tra cui molti organi delle Nazioni Unite per il monitoraggio sui trattati, le Procedure Speciali del Consiglio dei Diritti Umani e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU: Emily Collins and Ashley Akaziebie v. Sweden, Applicazione n. 23944/05, 8 marzo 2007). Secondo l'UNHCR l'aver subito o volersi sottrarre a detta pratica costituisce un fondato timore di essere perseguitati, “per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche”, in quanto collegato a ragioni di appartenenza a un determinato gruppo sociale, ma anche di opinione politica religione. La MGF viene inflitta a ragazze e donne perché sono di genere femminile, per rafforzare potere su di loro e per controllare la loro sessualità. La pratica quindi fa parte di un più ampio modello di discriminazione contro ragazze e donne in una specifica società.

Tanto premesso, se è vero che in generale si assume che una persona che in passato ha vissuto una persecuzione avrà un fondato timore di futura persecuzione, è altrettanto vero che alcune



decisioni hanno contestato tale nozione in domande legate alla FGM, fondandosi sulla premessa che la FGM sia un'azione che si verifica una volta sola, e che non possa essere ripetuta sulla stessa ragazza o donna. Tuttavia, ad avviso del Collegio, la persecuzione patita, particolarmente atroce, oltre a produrre ancora in capo alla richiedente perduranti effetti traumatici o psicologici (difficoltà ad alimentarsi, come dichiarato dalla stessa ricorrente e risultante dalla relazione sociale in atti), che rendono intollerabile il rinvio nel paese d'origine (*UNHCR Guidelines on International Protection No. 3: Cessation of refugee status under Article 1C and of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees ('ceased circumstances' clauses)*), HCR/GIP/03/03, 10 febbraio 2003, parr. 20-21, disponibili su <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3e50de6b4.html>), va messa in connessione, in quanto compatibile, coerente e plausibile, con il riferito matrimonio forzato: la ricorrente è stata mutilata, secondo il racconto, all'età di 19 anni e poco dopo è stata venduta ad uomo sessantacinquenne come moglie. Come noto, in molte culture, l'infibulazione è requisito indispensabile per il matrimonio e la prossimità temporale tra i due accadimenti, entrambi lesivi del nucleo minimo dei diritti umani, incrementa la coerenza interna ed esterna del racconto. D'altra parte il matrimonio forzato, secondo il documento "*Costa d'Avorio: matrimonio forzato, anche tra i Malinke; la prevalenza del matrimonio forzato e la protezione dello stato disponibili; la possibilità per una giovane donna di rifiutare l'uomo disposto per lei*" del marzo 2016 pubblicato dall'*Immigration and Refugee Board of Canada* riporta che una ragazza non ha il diritto di rifiutare di sposare l'uomo che i suoi genitori hanno scelto per lei, nella misura in cui la sua opinione, e ancor meno il suo accordo, non superano la tradizione. La famiglia, considerando il rifiuto della ragazza come un affronto e una disgrazia, ha il diritto di diseredarla, rinunciare a lei e cacciarla dalla famiglia. Nel peggiore dei casi, il padre, incapace di vivere con questo disonore, può uccidere sua figlia. Secondo il segretario generale dell'Afjci, la giovane donna "può rifiutare" il matrimonio ma, in tali circostanze, sarà generalmente "vittima di pressioni sociali" o "cacciata dalla casa di famiglia" (AFJCI 26.2.2016). In corrispondenza della direzione della ricerca, il Presidente del Centro per la democrazia e i diritti umani delle donne in Costa d'Avorio (Centro per la democrazia e le libertà umane in Costa d'Avorio, CEFCI), ONG ivoriana fondata nel 2003 (CEFCI), ha dichiarato che se una ragazza è costretta a sposarsi, non può rifiutare questo matrimonio, date le "conseguenze molto dannose" del rifiuto, tra cui "frequenti" abusi da parte della sua famiglia e il rischio che lei possa ritrovarsi senza casa e dover ricorrere alla prostituzione per sopravvivere.

Sulla scorta di tali premesse, e ritenuta la credibilità del racconto, quanto meno in relazione alla connessione dell'infibulazione con il matrimonio forzato, si osserva che secondo le Linee Guida n. 9 dell'UNHCR, il matrimonio forzato costituisce persecuzione fondata sul genere. Quest'ultimo, in uno con la mutilazione già subita, lasciano ragionevolmente ritenere che in caso di rimpatrio, la ricorrente sarebbe esposta al rischio concreto di essere perseguitata dai suoi familiari, per il disonore e la vergogna che la stessa ha loro arrecato con l'abbandono del marito. Il timore allegato, ossia quello di lesione della sua incolumità personale da parte della famiglia, appare quindi fondato. E ciò non soltanto in base alla presunzione secondo la quale, per effetto del suo comportamento, è stata rinnegata dalla famiglia, ma anche e soprattutto perché quella stessa famiglia ha già dimostrato – costringendola alla mutilazione e al matrimonio – di non proteggerne le ragioni. Né tale protezione può con alta probabilità attendersi da parte delle autorità statali, in quanto l'art. 378 dell'Ivorian Penal Code incrimina il matrimonio forzato solo se la donna è infradiciottenne, mentre consente tale pratica in caso di maggiore età. E dal momento che la ricorrente si è sposata a diciannove anni, la stessa non troverebbe alcuna tutela.



PDF Eraser Free

Deve pertanto riconoscersi alla ricorrente lo status di rifugiato, risultando integrati tutti i presupposti normativi di cui agli artt. 7 ss del dlgs 251/2007.

Le spese di lite devono compensarsi integralmente attesa la natura della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, così dispone:

riconosce a lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. Del

D.Lgs n. 251/07

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Catanzaro, 13/06/2018

IL GIUDICE RELATORE

Dott.ssa Valeria Isabella Valenzi

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Emanuela Romano

